

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1957 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Kosovo (*)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*), dall'altra (2) («l'ASA») è stato firmato il 27 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2016.
- (2) L'articolo 31 e l'allegato IV dell'ASA stabiliscono il regime applicabile alle importazioni nell'Unione di pesce e di prodotti della pesca. A norma di tali disposizioni, le importazioni nell'Unione di trote e carpe originarie del Kosovo nei limiti di determinati contingenti tariffari devono beneficiare di esenzioni dai dazi doganali.
- (3) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'ASA relative al pesce e ai prodotti della pesca è necessario aprire e gestire i contingenti tariffari annuali di trote e di carpe per il 2016 e gli anni successivi.
- (4) È opportuno che i contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).
- (5) È opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ASA. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per il pesce e i prodotti della pesca originari del Kosovo di cui all'allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1) GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59.

(2) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

